



COMUNE DI BONATE SOTTO  
PROVINCIA DI BERGAMO

# **REGOLAMENTO**

# **PER L'APPLICAZIONE**

# **DELL'I.C.I.**

*approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr.75 del 21.12.1998  
integrato con deliberazione consiliare nr. 7 del 26.02.2001  
integrato con deliberazione consiliare nr. 70 del 19.12.2001  
integrato con deliberazione consiliare nr. 69 del 23.12.2003  
integrato con deliberazione consiliare nr. 13 del 03.03.2004*

## **Art. 1**

### ***Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali***

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente descritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta la cantina, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

## **Art. 2**

### ***Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili***

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1°, lettera h) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr.446, ai fini dell'applicazione della riduzione pari al 50% del tributo di cui all'art.8, comma 1°, del decreto legislativo 504/1992 come sostituito dall'art.3, comma 55, della legge 662/1996, si considerano fabbricati inagibili o inabitabili quelli che presentano le caratteristiche di cui ai punti 3.1.12 e 3.1.13 della deliberazione della Giunta Regionale Lombarda nr. 4/45266 del 25 luglio 1989 che si allega al presente regolamento.

2. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili sarà provata esclusivamente con il rilascio di idonea certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale. La certificazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno d'imposta.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di versamento***

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili possono essere effettuati da un contitolare anche per conto di uno o più contitolari, previa annotazione del codice fiscale di questi sul bollettino di versamento oppure, in alternativa, dandone comunicazione all'ufficio tributi del Comune.
2. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, dovranno essere effettuati sul conto corrente postale intestato al Comune numero 16498248 oppure allo sportello della Tesoreria comunale, mediante presentazione del bollettino postale.

### **Art. 4**

#### ***Denunce e comunicazioni***

1. I contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, nonché le cause che hanno determinato il diritto all'esenzione od alla riduzione, ovvero quelle che le hanno fatte cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano.

2. La comunicazione potrà essere presentata in qualsiasi momento successivo alla variazione intervenuta e, comunque, entro il 31 marzo dell'anno seguente.

3. La comunicazione dovrà essere presentata con modello predisposto dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo. Sono valide comunque anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciarne ricevuta.

5. Per l'omessa comunicazione, cui corrisponda l'omissione del pagamento dell'imposta, si applica una sanzione per ciascuna unità immobiliare pari a Lire 200.000 (euro 103,29).

### **Art. 5**

#### ***Versamenti rateali dell'imposta***

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1°, lettera o), del decreto legislativo 446/1997, si stabilisce quanto segue:

a) nel caso in cui, nei soli confronti delle persone fisiche, il Comune notifichi uno o più avvisi di liquidazione e/o di accertamento di imposta il cui ammontare complessivamente dovuto per imposta, sanzioni ed interessi sia superiore a Lire 4.000.000 (euro 2065,83), è concessa – su richiesta del debitore - una rateizzazione del pagamento entro il termine massimo di mesi dodici dalla data della notifica degli avvisi;

b) la somma complessivamente dovuta potrà essere suddivisa in non più di quattro rate di uguale importo, da versarsi nel termine massimo di mesi dodici dalla notifica degli avvisi.

2. La rateizzazione presuppone l'accettazione dell'avviso di liquidazione/accertamento da parte del contribuente.

## **Art. 6**

### ***Agevolazioni per il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili***

1. Ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 nr.449, è fissata l'aliquota agevolata del 1 per mille a favore dei proprietari persone fisiche che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili localizzati all'interno del centro storico (zona urbanistica omogenea "A" del territorio comunale).

2. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data dell'inizio dei lavori comunicata all'ufficio tecnico comunale.

3. Per usufruire dell'agevolazione gli interessati devono presentare la comunicazione nei termini di cui al precedente articolo 4.

## **Art. 7**

### ***Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree***

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1°, lettera f) del decreto legislativo 446/1997, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso del 40% dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'art.5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992 quali aree fabbricabili. L'agevolazione è applicabile esclusivamente ai proprietari delle aree persone fisiche.

2. Il rimborso suddetto compete per i cinque anni precedenti alla data del provvedimento di adozione della variante generale al P.R.G. compreso l'anno nel quale il provvedimento è stato adottato dal Comune.

3. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di tre anni dalla data di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico da parte della Regione Lombardia (o del Consiglio Comunale, in caso di variante semplificata).

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso della quota del 40% dell'imposta è che: a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi e non siano interessate da concessioni, D.I.A. o autorizzazioni edilizie non ancora decadute; b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant' altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti.

## **Art. 8**

### ***Abitazioni concesse in uso gratuito***

1. Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a:

- parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti);
- parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle);
- affini fino al 1° grado (suocero, suocera, genero, nuora).

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, i soggetti passivi devono presentare all'ufficio tributi, prima del pagamento dell'imposta, un'autocertificazione attestante la concessione dell'abitazione in uso gratuito ed il rapporto di parentela esistente. Il modello di autocertificazione sarà reso disponibile a cura dell'Ufficio Tributi.

## **Art. 9**

### ***Immobili utilizzati da Enti non commerciali***

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 2002 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **Art. 10**

### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale. Le disposizioni nello stesso contenute sono applicabili nei termini previsti dall'art.53, comma 16 della legge 23.12.2000 nr.388.